STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO
DOTT. MARCO DI MURO
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO
DOTT. SIMONE FRANCHETTO

collaboratori DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO 31100 TREVISO Strada del Mozzato n.1

Tel. +39.0422.416611 Fax. +39.0422.545848

Treviso, lì 03.02.2015

Spett.li CLIENTI

Oggetto: APPROFONDIMENTO CIRCOLARE 2_2015;

AMPLIAMENTO DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL "REVERSE CHARGE" E INTRODUZIONE DEL C.D. "SPLIT PAYMENT".

Con la Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) sono state introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2015 alcune modifiche di rilievo alle modalità di assolvimento degli obblighi I.V.A., in relazione a particolari tipologie di transazioni.

Reverse charge

E' stato esteso l'ambito di applicazione del regime I.V.A. di inversione contabile (c.d. "reverse charge"), secondo quanto meglio descritto nel seguente schema di sintesi:

Settore	Norma	Fattispecie	Decorrenza
Edile e pulizia	L. n. 190/2014, art. 1, co. 629, lett. a) n. 1 e 2 modificativa del D.P.R. n. 633/1972, art. 17, co. 6, lett. a) ed a)-ter	Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici (seguono alcune precisazioni)	Dal 01.01.2015 (senza limite di tempo)
Energetico	L. n. 190/2014, art. 1, co. 629, lett. a) n. 3 modificativa del D.P.R. n. 633/1972, art. 17, co. 6, lett. d)-bis, d)-ter, d)-quarter	Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva comunitaria 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore	Dal 01.01.2015 e fino al 31.12.2018

STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI

Grande distribuzione	L. n. 190/2014, art. 1, co. 629, lett. a) n. 3 modificativa del D.P.R. n. 633/1972, art. 17, co. 6, lett. d-quinquies)	Cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3)	applicabile per un periodo transitorio di 4 anni (subordinatamente al rilascio della necessaria autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea)
Pallet	L. n. 190/2014, art. 1, co. 629, lett. d) modificativa del D.P.R. n. 633/1972, art. 74, co. 7	Cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo	Dal 01.01.2015 (senza limite di tempo)

Di seguito alcune precisazioni concernenti il settore edile. Come sopra riportato le nuove operazioni interessate dall'applicazione del *reverse charge* riguardano le prestazione di <u>servizi di pulizia</u>, di demolizione, di installazione impianti e di completamento, sempre che si tratti di prestazioni <u>relative ad edifici</u>. Si sottolinea che il dettato normativo lascia intendere che, per tali fattispecie, l'inversione contabile è applicabile a prescindere dalla qualifica soggettiva dei soggetti prestatori/committenti dei servizi (non ha alcuna rilevanza il fatto che i servizi in argomento siano resi ad un soggetto operante o meno nel settore edile) e a prescindere dal rapporto contrattuale intercorrente tra prestatori dei servizi e committenti (non ha alcuna rilevanza che la prestazione sia resa nell'ambito di un rapporto di sub-appalto o meno). Così, ad esempio, se un professionista commissiona ad un idraulico l'installazione di un impianto termico da effettuare nel proprio ufficio, la prestazione andrà assoggettata a *reverse charge*.

L'esatta individuazione delle operazioni riconducibili alle definizioni di cui sopra necessita senza dubbio di un intervento interpretativo da parte dell'amministrazione finanziaria. Lo studio è in ogni caso fin da ora a disposizione per la soluzione dei casi che riterrete di sottoporre.

Split payment

Sempre in ambito I.V.A., la Legge di Stabilità introduce, a partire dal 1° gennaio 2015, una particolare nuova modalità di versamento dell'imposta (c.d. "split payment") per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni (Stato, organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, enti pubblici territoriali e consorzi tra essi, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, aziende sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza).

In estrema sintesi l'imposta addebitata in fattura dai fornitori degli enti sopra individuati sarà versata dagli enti stessi direttamente all'Erario, anziché ai cedenti/prestatori. Gli enti dovranno

STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI

quindi ripartire ("splittare") l'esecuzione del pagamento della fattura in due distinti momenti: uno a favore del fornitore per un importo corrispondente alle somme allo stesso dovute a titolo diverso dall'I.V.A. (corrispettivo imponibile, eventuali corrispettivi esenti, eventuali rimborsi di anticipazioni, etc.); l'altro, per l'imposta, direttamente a favore dell'Erario.

Si pone in evidenza che lo split payment.

- non incide sulle modalità di fatturazione,
- non trova applicazione quando l'ente acquista, in veste di soggetto passivo I.V.A., beni o servizi la cui fornitura è sottoposta al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), dovendosi in tal caso liquidare il tributo in sede di liquidazione periodica, previa integrazione e contabilizzazione della fattura del cedente/prestatore,
- trova applicazione sia per gli acquisti effettuati dagli enti nell'ambito delle attività istituzionali, sia per quelli effettuati in veste di soggetti passivi,
- non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (sia ritenute a titolo di acconto che ritenute a titolo d'imposta),
- ha effetto per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, la cui esigibilità si verifica successivamente a tale data (quindi trova comunque applicazione nelle more del rilascio, della necessaria misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea); pertanto le fatture emesse nel 2014, non pagate dalla Pubblica Amministrazione alla data del 1° gennaio 2015, seguiranno il vecchio ordinario regime di pagamento (saranno pagate per l'intero importo, I.V.A. compresa).

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

f.to Maria Teresa CURTOLO